

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
32966	
30/8/18	



MIBAC-UDCM
 REP. Decreti
 24/10/2018 N° 471

CORTE DEI CONTI	
3517	
 Consigliere Roberto Milaneschi	

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
 di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni attuative in materia di contributi previsti dall'articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del comma 314, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017, n. 238 “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2017, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, con cui sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;

CORTE DEI CONTI



1 0033458-31/10/2018-SCCLA-Y31PREV-I



VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 35 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi del quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di un bene culturale per l’esecuzione per la realizzazione di interventi conservativi o di restauro su beni culturali;

TENUTO CONTO che la sopracitata previsione si applica anche agli interventi sugli archivi storici, previsti dall’articolo 30, comma 4, del medesimo Codice dei Beni culturali e del paesaggio;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 314 che stabilisce che “*A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020*” e che prevede che con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, siano individuate i criteri e le modalità di concessione dei contributi sopra citati, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture*”.

DECRETA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le disposizioni applicative per la concessione annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dei contributi statali previsti dall’articolo 35 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (di seguito «Codice»), a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 314.

Art. 2 Contributi

1. I contributi di cui all’articolo 1 sono destinati al finanziamento di lavori di restauro e altri interventi conservativi su beni culturali, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice e vi possono accedere i soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni culturali interessati.
2. A tal fine, i beneficiari presentano apposita domanda ai competenti Uffici regionali del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito «Ministero») nel periodo



compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica ed utilizzando la modulistica a tal fine predisposta.

Art. 3 Riparto delle risorse

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 205 del 2017, a partire dall'anno 2019 e nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. La Direzione generale Bilancio individua, per ciascuna Regione il rispettivo budget disponibile, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione dei pesi percentuali ai parametri di seguito indicati:
 - a) rapporto tra l'ammontare delle richieste pervenute nella Regione e l'ammontare delle richieste complessivamente presentate a livello nazionale, nell'anno precedente: 40%;
 - b) programmazione media dei contributi in conto capitale effettuata dalla Regione nei 5 anni precedenti: 30%;
 - c) numero di vincoli su beni privati presenti nella Regione: 30%.
3. Nel caso in cui il budget assegnato dalla Direzione generale Bilancio a una o più Regioni sia superiore all'ammontare delle richieste ammissibili ricevute, la quota eccedente è destinata ad incrementare il budget delle altre Regioni, proporzionalmente all'ammontare delle richieste ammissibili non coperte dal budget inizialmente individuato.
4. A tal fine, ciascun Segretariato regionale del Ministero cura il coordinamento e la raccolta delle domande di contributo pervenute entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 2, ai competenti Uffici regionali del Ministero e comunica, entro il 30 settembre di ogni anno il rispettivo fabbisogno alla Direzione generale Bilancio. A decorrere dall'anno 2020, nel fabbisogno sono comprese, ed appositamente evidenziate, anche eventuali domande di contributo presentate l'anno precedente e rimaste non soddisfatte per carenza di risorse.
5. La Direzione generale Bilancio effettua l'istruttoria e, sentite le Direzioni generali competenti, elabora il programma annuale della concessione dei contributi, approvato con decreto direttoriale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 Accoglimento delle domande di contributo

1. Nell'ambito delle risorse rispettivamente attribuite, ciascun Segretariato regionale, in accordo con gli altri Uffici regionali interessati, provvede al riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1, secondo il seguente ordine di priorità degli interventi:
 - a) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi riconosciuti;
 - b) situazioni eccezionali connesse al rispetto di intese istituzionali di programmi;
 - c) situazione di grave difficoltà economica del beneficiario da accertare e documentare a cura del competente Segretariato regionale del Ministero;
 - d) regolare apertura al pubblico del bene culturale;
 - e) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - f) ricostruzione e tutela del patrimonio culturale nelle aree urbane degradate e delle periferie.
2. Nell'ambito di ogni criterio, si provvede al riconoscimento dei contributi tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, ivi incluse quelle eventualmente non soddisfatte nell'anno precedente.



Art. 5

Determinazione dell'intensità del contributo

1. La misura percentuale del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa è stabilita dal Segretario regionale, su proposta dell'Ufficio competente, nei limiti previsti dall'articolo 35 del Codice, anche tenendo conto della rilevanza e dell'urgenza dell'intervento, nonché della maggiore o minore fruizione assicurata nell'atto di convenzione con il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali

Art. 6

Erogazione dei contributi

1. I contributi concessi sono erogati dai Segretariati regionali del Ministero a seguito degli accreditamenti effettuati dalla Direzione generale Bilancio, con cadenza trimestrale, a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero assicura lo svolgimento delle funzioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 24 OTT. 2018

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE